

In C.U. il decreto previsto dal decreto Fare per la riduzione degli adempimenti formali

Sicurezza con meno burocrazia

Modelli semplificati per la valutazione rischi nei cantieri

DI DANIELE CIRIOLI

Più facili le pratiche sulla sicurezza del lavoro negli appalti. In attuazione del decreto Fare (dl n. 69/2013), infatti, hanno ricevuto il via libera i modelli semplificati per la predisposizione del Pos (Piano operativo di sicurezza) da parte delle imprese, del Psc (Piano di sicurezza e di coordinamento) e del Fo (Fascicolo dell'opera) da parte dei coordinatori per la progettazione e, infine, del Pss (Piano di sicurezza sostitutivo del Psc) da parte dei committenti. I nuovi modelli sono stati approvati dal decreto interministeriale 9 settembre (lavoro, trasporto e salute), pubblicato ieri sulla *G.U.* n. 212.

Cantieri temporanei o mobili. La semplificazione tocca gli adempimenti previsti dal T.u. sulla sicurezza (Titolo IV del dlgs n. 81/2008) con riferimento ai cantieri temporanei o mobili. Per tali il T.u. intende «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d'ingegneria civile», vale a dire i lavori di costruzione, di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o di equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o ingegneria civile.

Meno carte. La semplificazione è stata prevista dal decreto Fare (dl n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) che, inserendo l'art. 104-bis al T.u. sicurezza, aveva demandato a specifico decreto interministeriale l'adozione di modelli semplificati relativi a:

- a) Piano operativo di sicurezza (Pos);
- b) Piano di sicurezza e coordinamento (Psc);
- c) Fascicolo dell'opera.

Lo stesso decreto Fare, inoltre, con l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 131 del Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006) aveva demandato a specifico decreto interministeriale anche l'adozione di un modello semplificato relativo al piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (Pss).

I modelli semplificati. Il primo modello semplificato è dunque il Pos, ossia il documento di valutazione dei rischi la cui redazione è obbligatoria da parte del datore di lavoro dell'impresa esecutrice

dei lavori in un cantiere e con riferimento ad ogni singolo cantiere presso il quale presta l'opera. Il secondo modello semplificato è il Psc, che è parte integrante del contratto di appalto. Tale piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi. Il terzo modello è il Fo alla cui redazione è tenuto il coordinatore per la progettazione. Il fascicolo (la redazione è non obbligatoria per le opere di manutenzione ordinaria) deve contenere, tra l'altro, le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Ultimo modello semplificato è il Pss, cioè il piano di sicurezza sostitutivo del Psc, la cui redazione è obbligatoria da parte dell'appaltatore quando il Psc non sia previsto ai sensi del T.u. sicurezza.

Sicurezza nei cantieri più facile

Modelli semplificati	<ul style="list-style-type: none">• POS = piano operativo di sicurezza• PSC = piano di sicurezza e coordinamento• PSS = piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento• FO = fascicolo dell'opera
Normativa	La semplificazione non riguarda le norme che restano confermate (Titolo IV del T.u. sicurezza)

